

Vista la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali) e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'articolo 35 della succitata legge regionale 19/1988, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 48, ai sensi del quale sono di competenza della Regione i contributi finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali degli organi e delle strutture delle associazioni di disabili individuate al primo comma del citato articolo 35 e a quelle che, in virtù del loro riconoscimento in sede nazionale sono annualmente individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare;

Visto, altresì, l'articolo 3 della succitata legge regionale 48/1996, come sostituito dall'articolo 7, comma 45, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, il quale prevede che con regolamento regionale sono definiti i criteri, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al succitato articolo 35 della legge regionale 10/1988;

Visto l'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), che prevede il parere della Consulta regionale delle associazioni dei disabili su ogni atto legislativo o amministrativo relativo all'azione regionale in materia di disabilità;

Preso atto che la Consulta regionale delle associazioni dei disabili, con nota prot. n. 38/12 del 23 marzo 2012 ha espresso parere favorevole sulla bozza del regolamento in questione;

Ritenuto, pertanto, di approvare il "Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali delle associazioni previsti dall'articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali)";

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 17 maggio 2012, n. 834;

Visto il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali n. 441/Dc di data 29 maggio 2012, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, articolo 7, comma 34, la correzione degli errori materiali contenuti nella citata deliberazione della Giunta regionale del 17 maggio 2012, n. 834;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali delle associazioni previsti dall'articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali)" nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Renzo Tondo –

Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali delle associazioni previsti dall'articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali).

- art. 1 oggetto
- art. 2 beneficiari dei contributi
- art. 3 tipologia di spese ammissibili a contributo
- art. 4 intensità dei contributi
- art. 5 spese non ammissibili
- art. 6 cumulabilità e divieto di doppia contribuzione
- art. 7 modalità di presentazione delle domande
- art. 8 attività istruttoria
- art. 9 concessione ed erogazione dei contributi
- art. 10 rendicontazione
- art. 11 spese ammesse a rendicontazione
- art. 12 revoca e rideterminazione dei contributi
- art. 13 modifiche degli allegati
- art. 14 norma di rinvio
- art. 15 norma transitoria
- art. 16 entrata in vigore

art. 1 oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 48 (Interventi per favorire lo svolgimento delle attività istituzionali delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati), il presente regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali).

art. 2 beneficiari-dei contributi

1. I beneficiari dei contributi sono le associazioni individuate dall'articolo 35, comma 1 della legge regionale 10/1988 di livello provinciale e sub provinciale e i rispettivi comitati regionali nonché le altre associazioni di categoria individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare in attuazione dell'articolo 35, comma 2, della legge regionale 10/1998.
2. Le associazioni, di cui al comma 1, che sono presenti sul territorio regionale a livello sub provinciale, devono essere dotate di autonomia giuridica e competenza territoriale esclusiva.

art. 3 tipologia di spese ammissibili a contributo

1. I contributi di cui al presente regolamento consistono in incentivi per favorire il migliore perseguimento delle attività istituzionali degli organi e delle strutture delle associazioni indicate all'articolo 2 anche mediante l'organizzazione e l'attuazione di programmi finalizzati all'integrazione, alla tutela e alla promozione sociale dei cittadini disabili.

art. 4 intensità dei contributi

1. Gli importi dei contributi sono determinati sulla base del numero di punti ottenuti da ciascun destinatario. A tal fine, le risorse finanziarie annualmente disponibili sono suddivise secondo le quote di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g). Per ciascuna quota il valore di ogni punto è determinato dividendo la quota per il totale dei punti ottenuti da ciascun destinatario secondo i criteri di cui alle seguenti lettere:
 - a) una quota pari al 20 per cento delle risorse è ripartita in ugual misura tra tutte le associazioni che presentano regolare richiesta di finanziamento;
 - b) una quota pari al 35 per cento delle risorse è ripartita in base al numero di dipendenti. Per ogni dipendente a tempo pieno sono attribuiti dieci punti e per ogni dipendente a tempo parziale sono attribuiti cinque punti. Ai fini della presente lettera, in ogni caso, il punteggio massimo attribuibile è:
 - 1) 5 punti per destinatari con meno di 500 soci ordinari;
 - 2) 10 punti per destinatari con un numero di soci compreso tra 501 e 1000 soci ordinari;
 - 3) 15 punti per destinatari con un numero di soci tra 1001 e 2000 ordinari;
 - 4) 20 punti per destinatari con numero soci tra 2001 e 3000 ordinari;
 - 5) 25 punti per destinatari con numero soci tra 3001 e 4000 ordinari;
 - c) una quota pari al 10 per cento è ripartita in base al numero dei soci ordinari secondo i seguenti parametri:
 - 1) fino a 200 soci 10 punti ogni socio
 - 2) da 201 a 600 soci: 2000 punti più 8 punti ogni socio oltre i 200
 - 3) da 601 a 1000 soci: 5200 punti più 6 punti ogni socio oltre i 600
 - 4) da 1001 a 2000 soci: 7600 punti più 5 punti ogni socio oltre i 1000
 - 5) da 2001 a 3000 soci. 12600 punti più tre punti ogni socio oltre i 2000
 - 6) oltre 3000 soci: 16000 punti ;
 - d) una quota pari al 10 per cento è ripartita in relazione alla sede nella quale viene svolta l'attività:
 - 1) sede di proprietà dell'associazione: punti 5
 - 2) sede in locazione: punti 8
 - 3) sede messa a disposizione a titolo gratuito: punti 3;
 - e) una quota pari al 10 per cento è ripartita in misura proporzionale alla spesa prevista per la promozione delle attività istituzionali dell'associazione, quali l'organizzazione nel territorio regionale di eventi, convegni, corsi di formazione e manifestazioni di diffusione di informazioni e materiali sull'attività svolta dall'associazione nonché le iniziative di studio, ricerca e informazione mirate alla conoscenza dei servizi a favore delle persone disabili ;
 - f) una quota pari al 10 per cento è ripartita in misura proporzionale alla spesa prevista per le per le attività di sostegno e di assistenza ai cittadini minorati, disabili e handicappati. Le attività vengono valutate in relazione al livello di programmazione e realizzazione con modalità integrate con la rete dei servizi territoriali e al livello di apporto e di affiancamento al sistema integrato di interventi e servizi sociali; al grado di sistematicità degli interventi nel corso di un anno; alla capacità di risposta ovvero al numero di persone destinatarie del programma di attività; alla capacità di promozione dell'associazionismo e di coinvolgimento della comunità locale. A ciascuno di tali elementi di valutazione sono attribuiti i seguenti punteggi:
 - 1) insufficiente punti 0
 - 2) sufficiente punti 4
 - 3) buono punti 6
 - 4) distinto punti 8
 - 5) ottimo punti 10.
 - g) una quota pari al 5 per cento è ripartita ai Comitati regionali in misura proporzionale alla spesa prevista per le funzioni di coordinamento e di supporto delle attività delle proprie associazioni di riferimento.
2. La somma degli importi riferita ad ogni quota costituisce il contributo da assegnare ad ogni associazione. Tale importo non deve in ogni caso superare la percentuale dell'80 per cento della spesa preventivata per l'esercizio in corso al netto di tutte le eventuali entrate di bilancio.

art. 5 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo le spese per le attività previste alle lettere e) e f), del comma 1 dell'articolo 4 riferite a:
 - a) spese già rientranti nelle lettere b) e d) del comma 1, dell'articolo 4;
 - b) attività realizzate in contesti residenziali e semiresidenziali già sostenuti da specifici interventi economici pubblici;
 - c) rimborso spese a volontari se non dimostrabili;
 - d) spese relative a interventi strutturali e di manutenzione straordinaria;
 - e) spese per l'acquisto di beni ammortizzabili;
 - f) spese relative all'acquisto di arredi ed attrezzature.

art. 6 cumulabilità e divieto di doppia contribuzione

1. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con i contributi provinciali previsti dall'articolo 34 della legge regionale 10/1988 nonché con altre provvidenze regionali aventi le medesime finalità.

art. 7 modalità di presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo, redatte secondo il modello di cui all'allegato A e munite di bollo qualora il beneficiario non rientri fra le previsioni di esenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, a pena di inammissibilità, entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'associazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante:
 - 1) solo per le associazioni, il numero dei soci ordinari;
 - 2) il numero dei dipendenti e la tipologia del rapporto di lavoro;
 - 3) l'individuazione della sede, specificando se occupata a titolo di proprietà, locazione o a titolo gratuito indicando, in questo caso, il soggetto che ne ha consentito l'uso gratuito;
 - b) solo per le associazioni, relazione sulle attività di promozione dell'associazione e sull'attività di sostegno e di assistenza ai cittadini minorati, disabili e handicappati con dettaglio delle spese previste;
 - c) solo per i comitati regionali, relazione sulle attività di coordinamento e di supporto delle attività delle associazioni di riferimento;
 - d) bilancio preventivo, con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diverse da quella richiesta ai sensi del presente regolamento;
 - e) relazione sull'attività svolta dall'associazione nell'esercizio precedente;
 - f) indicazione modalità di pagamento del contributo.
3. Sono inammissibili le domande di contributo:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 2;
 - b) riguardanti finalità diverse da quelle indicate all'articolo 3;
 - c) prive della firma del legale rappresentante.

art. 8 attività istruttoria

1. La Direzione centrale competente svolge l'istruttoria delle domande presentate e chiede eventuali integrazioni che devono pervenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata non accoglibile.

art. 9 concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore competente.
2. Il decreto di concessione dispone altresì la liquidazione di un importo pari all'80 per cento dell'ammontare del contributo concesso e stabilisce il termine per la presentazione della rendicontazione.
3. Il saldo del contributo viene erogato a seguito della verifica di ammissibilità della documentazione prevista all'articolo 11.
4. I contributi concessi sono utilizzati per la realizzazione delle attività previste e indicate nella documentazione allegata alla richiesta di finanziamento. Eventuali variazioni o modifiche sono preventivamente autorizzati. Non sono ammissibili variazioni a consuntivo non autorizzate preventivamente.

art. 10 rendicontazione

1. I beneficiari degli incentivi, entro i termini stabiliti nel decreto di concessione, presentano rendiconto con le modalità stabilite all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
2. Alla documentazione di cui al comma 1 deve essere altresì allegato:
 - a) bilancio consuntivo dell'anno per il quale il contributo è stato concesso;
 - b) relazione descrittiva delle attività svolte nell'anno medesimo.
3. In sede di rendicontazione devono essere indicati gli altri contributi pubblici e privati eventualmente ottenuti per la stessa attività la cui somma non deve superare l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario, salvo quanto previsto dall'articolo 6.
4. La Direzione centrale competente può effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari in relazione all'utilizzo dei contributi concessi.

art. 11 spese ammesse a rendicontazione

1. Sono ammesse a rendicontazione le spese, ritenute ammissibili, indicate nella richiesta di finanziamento e riguardanti la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f).
2. Ai fini della rendicontazione dei contributi relativi alle quote di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d) sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute per:
 - a) il costo del personale nei limiti di quanto previsto alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 4;
 - b) il costo di un accompagnatore o mediatore della comunicazione, esclusivamente per le associazioni che perseguono la tutela dei cittadini minorati della vista e dell'udito ;
 - c) la consulenza fiscale;
 - d) la cancelleria e i valori postali e bollati;
 - e) le spese per l'affitto e l'assicurazione dei locali ove ha sede l'associazione;
 - f) il rimborso delle spese sostenute da volontari e documentate;
 - g) le spese per la pulizia e la manutenzione ordinaria dei locali;
 - h) la manutenzione e l'acquisto di materiale informatico e di fotoriproduzione;
 - i) le bollette per l'energia elettrica, acqua e riscaldamento;
 - j) le bollette telefoniche per telefonia fissa oppure di una utenza di telefonia mobile;
 - k) il rimborso delle spese sostenute dagli organi istituzionali e documentate, fino a un massimo di € 2.000,00;
 - l) le consulenze connesse all'attività dell'associazione.
3. Ai fini della rendicontazione dei contributi relativi alle quote di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute per:
 - a) le spese per la sede del Comitato regionale, se diversa da quella delle associazioni provinciali;
 - b) le spese per l'organizzazione di eventi e convegni di rilievo regionale;
 - c) il rimborso delle spese sostenute dagli organi istituzionali e documentate, fino a un massimo di € 2.000,00;
 - d) le bollette telefoniche per telefonia fissa oppure di una utenza di telefonia mobile;
 - e) il costo di un'unità di personale impiegata a part-time per lo svolgimento delle attività del Comitato;
 - f) le consulenze connesse all'attività dell'associazione.
4. Sono ammissibili a rendiconto esclusivamente le spese sostenute nell'anno solare di presentazione della domanda di finanziamento.
5. L'ammissibilità a rendicontazione delle spese sostenute è subordinata al rispetto dei principi di diretta riferibilità, di stretta inerenza e di proporzionalità rispetto alle finalità indicate all'articolo 3.

art. 12 revoca e rideterminazione dei contributi

1. Il contributo concesso è rideterminato, con recupero delle somme già erogate in eccedenza, nel caso in cui le spese rendicontate, ritenute ammissibili, sono inferiori alla spesa ammessa o, limitatamente alle associazioni di volontariato, al contributo concesso.
2. L'omessa presentazione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 10 entro il termine fissato, eventualmente prorogabile per una sola volta, comporta la revoca del contributo e l'obbligo di restituzione delle somme percepite ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

art. 13 modifiche degli allegati

1. Eventuali modifiche ed integrazioni degli allegati al presente regolamento, sono disposte con decreto del Direttore competente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

art. 14 norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

art. 15 norma transitoria

1. Il presente regolamento non si applica ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Per il finanziamento dell'attività istituzionale riferita all'anno 2012, le domande sono presentate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


art. 16 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(riferito all'articolo 7, comma 1)
- Modello domanda di contributo
- Modello dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- Modello indicazione della modalità di pagamento

MODELLO DOMANDA DI CONTRIBUTO

Alla
Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
Direzione centrale salute, integrazione
sociosanitaria e politiche sociali
Area di intervento dei servizi sociali
e dell'integrazione sociosanitaria
Riva Nazario Sauro, 8 – 34124 TRIESTE



DOMANDA DI CONTRIBUTO
Articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

IL/La Sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ in via _____ in qualità di legale rappresentante
dell'associazione/società/comitato/ente _____
con sede in Via _____ Comune _____
CODICE FISCALE (del beneficiario del contributo) _____
PARTITA IVA (del beneficiario del contributo) _____

CHIEDE

la concessione del contributo per l'anno _____ previsto ai sensi dell'art. 35 della L.R. 10/1988, finalizzato al migliore perseguimento delle attività istituzionali dell'associazione.

A tal fine allega:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'associazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante:
 - il numero dei soci ordinari (solo per le associazioni);
 - il numero dei dipendenti e la tipologia del rapporto di lavoro;
 - l'individuazione della sede, specificando se occupata a titolo di proprietà, locazione o a titolo gratuito indicando, in questo caso, il soggetto che ne ha consentito l'uso gratuito;
- b) relazione sulle attività di promozione dell'associazione e sull'attività di sostegno e di assistenza ai cittadini minorati, disabili e handicappati con dettaglio delle spese previste (solo per le associazioni);
- c) relazione sulle attività di coordinamento e di supporto delle attività delle associazioni di riferimento (solo per i Comitati regionali);
- d) bilancio preventivo, con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diverse da quella richiesta all'Amministrazione regionale;
- e) relazione sull'attività svolta dall'associazione nell'esercizio precedente;
- f) indicazione modalità di pagamento del contributo.

_____, _____ li, _____
(Località) (Data)

(Timbro e firma del legale rappresentante)

Referente da contattare per comunicazioni inerenti la presente istanza:

Nome _____
Cognome _____
Tel/Fax _____
Email _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Articoli 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

IL/La Sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ residente a _____
in via _____ in qualità di legale rappresentante
dell'associazione/società/comitato/ente _____
con sede in Via _____
Località _____ Comune _____

a conoscenza delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o esibizione di atto falso o contenente dati falsi ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA

In riferimento alla domanda di contributo previsto dall'articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali) che la situazione dell'associazione/società/comitato/ente al _____ è la seguente:

- 1) (solo per le associazioni) numero totale dei soci ordinari per l'anno _____ è di _____
- 2) numero totale del personale che presta la propria opera presso l'associazione/società/comitato/ente o la Sezione _____ della medesima è di _____ con le seguenti tipologie contrattuali:
 - a) n. _____ lavoratori dipendenti
di cui n. _____ a tempo pieno
n. _____ a tempo parziale
 - b) n. _____ collaboratori o volontari
- 3) la sede dell'Associazione, indicata nella domanda di contributo è occupata a titolo di (barrare la casella interessata):
 - proprietà
 - locazione
 - uso gratuito e l'immobile è di proprietà
di _____

Luogo e data Firma del dichiarante

Alla dichiarazione va allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Indicazione della modalità di pagamento del contributo previsto dall'articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

spazio per l'etichetta del protocollo

Direzione centrale Salute integrazione socio sanitaria e politiche sociali

Servizio Area dei servizi sociali e dell'integrazione socio sanitaria

via/piazza Riva Nazario Sauro

n. 8

città Trieste

cap 34134

prov. TS

dati del richiedente

il/la sottoscritto/a

nato/a il

cognome e nome, per le donne solo quello da nubile

gg/mm/aaaa

a

cod. fisc.

comune di nascita

codice fiscale

residente a

cap

via/piazza

n.

in nome e per conto proprio

nella sua qualità di legale rappresentante dell' ente, associazione, società, ecc

denominazione

con sede legale in

cap

via/piazza

n.

cod. fisc.

part. iva

al fine di poter procedere all'incasso dei pagamenti che verranno effettuati da codesta amministrazione regionale, rivolge istanza in via continuativa, affinché il pagamento avvenga mediante una delle seguenti modalità

accredito sul conto corrente postale n

intestato al creditore (*)

accredito sul conto corrente bancario di seguito indicato aperto a suo nome presso l'istituto di credito

dipendenza

intestato a (*)

coordinate bancarie del conto da accreditare

PAES

CIN

CI

codice ABI

codice CAB

numero conto corrente

E

EUR

N

(banca)

8sportello)

**coordinate
IBAN**

coordinate BBAN

La richiesta di accredito sul conto corrente bancario è riservata anche ai titolari di conto corrente **BANCOPOSTA** abilitato alla disposizione di bonifici tramite circuito bancario.

emissione di assegno circolare non trasferibile

intestato al creditore (*)

(*) *Risulta necessario specificare, nel caso di DITTA INDIVIDUALE, se intestato alla ditta oppure al titolare.*

dichiara, altresì, di esonerare codesta amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive.

data

luogo

gg/mm/aaaa

timbro - se persona giuridica - e firma leggibile

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati acquisiti saranno trattati, anche con modalità informatizzate, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti della spesa regionale.

VISTO: IL PRESIDENTE